



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILI

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del giudice onorario
pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g

proposta con il patrocinio dell'Avv. La Malfa Maria Stella,

ricorrenti

contro

Il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato ,

resistente

e con l'intervento del **Pubblico Ministero** presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza
italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere discendenti

legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono

giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”

Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.

In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;

ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, in data 12.11.2020

IL GIUDICE